

## **Nuovi obblighi anticrimine**

**Vittoria dell'OCSE a Berna – Banche e assicurazioni toccate**

**Il Diritto svizzero si «europeizza». Dopo il Consiglio degli Stati anche il Nazionale approva gli adattamenti alle raccomandazioni OCSE della Legge federale antiriciclaggio, del Codice penale e di altre norme**

OCSE comanda, Parlamento svizzero trotta: nel luglio 2003 l'Agenzia specializzata antiriciclaggio dell'OCSE (GAFI / FATF), promulgò 40 Raccomandazioni antiriciclaggio e 8 Raccomandazioni antiterrorismo. Nel 2005 una delegazione dell' OCSE condusse un'ispezione sul sistema assicurativo e bancario svizzero puntando il dito su alcuni punti deboli. Nel giugno 2007 il Consiglio federale reagisce, proponendo l'adattamento alle Raccomandazioni OCSE della Legge federale antiriciclaggio, del Codice penale e di altre norme. Pochi giorni orsono, dopo il Consiglio degli Stati, anche il Consiglio Nazionale le approva. Pertanto, anche senza che la Svizzera appartenga all'Unione Europea, il diritto svizzero continua ad europeizzarsi: ci si adegua in sostanza agli standard minimi della Terza Direttiva antiriciclaggio UE e ci si prepara a ratificare la Convenzione di Varsavia n. 198 del Consiglio d' Europa che migliora la Convenzione antiriciclaggio n. 141.

### **Stop al terrorismo e al crimine organizzato**

Da anni la strategia anticrimine si fonda anche sul perseguimento del riciclaggio del provento dei reati come mezzo per reprimerli e per prevenirli: confiscando il bottino e punendo chi lo nasconde e lo amministra, si riduce lo spazio di azione di chi commette i reati più gravi, ossia i crimini, intesi come reati punibili con una pena detentiva superiore a tre anni. Le nuove norme inseriscono in questa categoria anche quei comportamenti che sono generalmente controllati da parte delle organizzazioni criminose più strutturate e quindi più pericolose. Oltre ai reati contro il patrimonio, il sequestro di persona, i traffici illeciti, la corruzione e simili, viene ora dichiarato punibile anche il riciclaggio del provento della produzione e del commercio, per mestiere, di prodotti falsificati, come per esempio capi ed accessori di abbigliamento, orologi e simili di marca, nonché del commercio abusivo di opere letterarie, musicali, visive e simili e, su un altro fronte, del profitto del traffico illecito di emigranti, punibile secondo la Legge sugli stranieri accettata in votazione popolare il 24 settembre 2006. Infine, viene definito come reato a monte del riciclaggio anche il contrabbando organizzato con ripercussioni che verranno esaminate nella seconda parte di questo articolo.

### **Privatizzazione della prevenzione dei reati**

Anche quest'anno, l'inaugurazione dell' Anno giudiziario ticinese ha visto politici e magistrati al capezzale della Giustizia lamentarsi per la mancanza di mezzi finanziari e per i ritardi cronici di tutti i procedimenti penali, specialmente quelli riguardanti i crimini più gravi. L'inefficienza, in termini economici beninteso, si aggraverà dal 2011 quando entreranno in vigore l'appello ed una serie di altre garanzie in favore degli autori di reati e a scapito delle loro vittime. Ne soffrirà la sicurezza dei cittadini, già debilitata dalla politica del meno Stato e del meno imposte. Ecco la soluzione: scaricare ingenti costi della prevenzione sulle spalle delle compagnie di assicurazioni, delle banche e degli altri intermediari finanziari, obbligati ad organizzare la formazione di tutto il loro personale contro il finanziamento del terrorismo e contro il crimine organizzato. Corsi e manuali dovranno essere adattati alle nuove norme OCSE. Addirittura, l'immenso apparato bancario assicurativo e finanziario, in base alle nuove norme OCSE, sarà obbligato a comunicare all'Ufficio federale di comunicazione antiriciclaggio non solo i valori patrimoniali contaminati che gli sono stati affidati, ma anche tutte le informazioni che prima l'hanno indotto ad interrompere le trattative dell'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di riciclaggio o di finanziamento delle numerose organizzazioni terroristiche diffuse in tutti i continenti. Benefico rifiutare ai capitali contaminati l'accesso al sistema finanziario legale, malefico però lasciarli circolare in cerca di un intermediario finanziario che chiuda un occhio. Pertanto, l'OCSE impone all'intermediario finanziario di trasmettere alle autorità tutte queste informazioni che possono essere preziose per sequestrare anche i capitali rifiutati. Ovviamente, l'intermediario finanziario non è tenuto a condurre un'indagine, tanto più quando le trattative in vista dell'apertura di un conto o della stipulazione di

una polizza assicurativa siano state limitate al minimo. Basterà semplicemente che la comunicazione avvenga sulla base delle informazioni di cui l'intermediario finanziario disponeva al momento in cui ha deciso di rifiutare l'apertura di una relazione d'affari. Se però viene aperta una relazione d'affari, aprendo un conto oppure stipulando una polizza assicurativa, l'intermediario finanziario avrà l'obbligo di «identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dal cliente». È vero che si tratta di un obbligo generalizzato, ma il legislatore ha precisato che «l'estensione delle informazioni da raccogliere è in funzione del rischio rappresentato dal cliente». Il Consigliere federale Merz, in Consiglio Nazionale, ha precisato che tali informazioni possono essere limitate «auf das Minimum». Per contro, come finora, il chiarimento dovrà essere più approfondito qualora la relazione d'affari oppure una singola transazione appaiano inusuali oppure indiziate di connessioni criminose. Un solo, modesto, alleggerimento è previsto riguardo alle transazioni relative a valori patrimoniali di esiguo valore, per esempio per il pagamento di prestazioni internet, conti salario e simili: la soglia in cifre sarà fissata nei regolamenti delle autorità di vigilanza. Infine, il famoso obbligo di sottacere verso il cliente e verso terzi il fatto di avere denunciato una relazione contaminata all' Ufficio di comunicazione è stato ora alleggerito, per esempio, nei rapporti fra la banca ed il gestore patrimoniale esterno oppure fra la banca e la società che emette carte di credito nonché all'interno di un singolo gruppo bancario. Ciò permetterà quindi, per esempio, alla casa madre di Zurigo di informare le sue filiali e succursali a Singapore, Nassau, Cayman Islands e simili dell'avvenuta segnalazione di un cliente o di una transazione di carattere sospetto; altrettanto potrà quindi fare la succursale o filiale svizzera nei confronti della casa madre all'estero. Come si vede, il network anticrimine si estende. (continua)

Paolo Bernasconi

## **Svizzera cerca eurocompatibilità**

### **Nelle nuove regole riguardanti la compliance e la fiscalità**

**Le nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio impongono adattamenti nella compliance**

Galeotto fu l' Euro 08: «ciò che molti fra di voi attendono è la partita. Proverò a trattare il tema nel modo più veloce possibile», così promise il relatore all'apertura del recente dibattito al Consiglio Nazionale sulle nuove norme OCSE antiriciclaggio. Infatti, nessuno intervenne, come già al Consiglio degli Stati (salvo divergenze minime), riguardo ad alcune novità storiche nella relazione fra infrazioni fiscali e riciclaggio, che dovranno comportare qualche adattamento radicale della funzione di compliance sulla piazza svizzera all'interno delle banche, compagnie di assicurazioni ed altri intermediari finanziari. Il Compliance Officer, istituito obbligatoriamente come responsabile della verifica della conformità dell'attività di un'impresa bancaria, assicurativa e finanziaria alle norme antiriciclaggio e deontologiche, finora tradizionalmente si asteneva dal considerare le infrazioni di carattere fiscale poiché, in diritto svizzero, non sussisteva nessuna relazione fra queste ultime e l'esteso apparato antiriciclaggio. Non è più così: la visione anglosassone, che non distingue fra reati di diritto comune da una parte ed infrazioni fiscali dall'altra parte, funge da locomotiva anche all'interno dell' OCSE e di altre organizzazioni internazionali, fino ad aprire le prime falle anche nel sistema giuridico svizzero.

### **Riciclaggio e fiscalità**

Le nuove norme OCSE antiriciclaggio vengono recepite nel diritto svizzero non soltanto mediante la revisione della Legge federale antiriciclaggio (cfr. articolo precedente), bensì anche mediante la revisione della Legge federale sul diritto penale amministrativo ed in particolare dell'art. 14 che punisce la truffa in materia di prestazioni e di tasse. Quando questo reato viene commesso da parte «di una banda intesa a commettere sistematicamente truffe in materia di prestazioni e di tasse che persegue la realizzazione di importanti profitti dall'importazione, dall'esportazione o dal transito di merci» l'autore è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria, che può essere anche cumulata alla pena detentiva. Questo aggravamento di pena può anche lasciare indifferenti gli intermediari finanziari, dal momento che riguarda essenzialmente condotte criminose legate al contrabbando commesso in modo organizzato ed in particolare nella forma del «commercio a mano armata », nel senso che comporta redditi così elevati, ottenuti ovvia-

mente in modo illegale, da venire protetti in tutte le sue fasi esecutive mediante l'uso delle armi contro agenti di polizia e delle dogane. Il fatto è che questo aggravamento di pena inserisce nella categoria dei crimini la cosiddetta truffa aggravata in materia di tasse, ossia di quei reati riguardo ai quali l'occultamento, la gestione ed ogni altra attività del loro profitto è punibile per riciclaggio. Pertanto, sono applicabili nei confronti del provento di truffa tributaria aggravata tutti i numerosi obblighi di diligenza previsti dalla legislazione antiriciclaggio a carico di tutti gli intermediari finanziari. Ciò significa che, anche banche, compagnie di assicurazioni, gestori patrimoniali, uffici di cambio e tutti gli altri intermediari finanziari sono tenuti, in particolare, all'obbligo di chiarimento speciale e, se del caso, all'obbligo di blocco e di segnalazione all' Ufficio federale di comunicazione, anche per quegli averi patrimoniali riguardo ai quali sussiste il sospetto che possano costituire il provento di truffa fiscale aggravata, anche se sia stata commessa in territorio svizzero, in danno dell'erario svizzero, oppure in territorio straniero, in danno dell'erario straniero. In altre parole, oltre il giuridichese: dal 1. luglio 2005, entrata in vigore dell'accordo sull'Euroritenuta, le banche svizzere sono diventate esattori di imposta nell'interesse dei ventisette paesi dell' Unione Europea. Dal 1. gennaio 2009, entrata in vigore delle nuove norme OCSE, le banche svizzere, le compagnie di assicurazione e gli altri intermediari finanziari, dovranno raccogliere e fornire informazioni anche per la prevenzione e la repressione di frodi fiscali aggravate nei confronti dell'erario di qualsiasi paese straniero. Il tutto approvato all'unanimità dai membri delle Camere federali svizzere.

### **Indagini doganali sul traffico di valuta**

Le Camere federali hanno approvato anche un'altra novità per il mercato svizzero dei capitali, tradizionalmente libero: è stata approvata una modifica della Legge federale sulle dogane che permetterà di prevedere il controllo dei trasporti transfrontalieri di valuta e di altri valori, compresi i metalli preziosi. I funzionari doganali saranno autorizzati ad interpellare i possessori di somme e valori importanti riguardo all'origine delle stesse e a sequestrarle non appena sussista un dubbio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le persone sospettate verranno schedate in una banca- dati alla quale avrà accesso anche l' Ufficio federale di comunicazione antiriciclaggio e, di conseguenza, anche l'autorità penale e le autorità di vigilanza antiriciclaggio. Perché queste ultime (in particolare la FINMA)attribuiscono particolare attenzione anche alle infrazioni alla Convenzione di diligenza delle banche svizzere, di cui, il prossimo 1. luglio, entra in vigore una versione aggiornata, è facile intuire la portata di queste nuove norme dal punto di vista della gestione del rischio legale e reputazionale. Si profilano nuovi e importanti compiti per il Compliance Officer. Rimane ancora da vedere se l'ultima tappa di questo pacchetto antiriciclaggio, ossia la proposta di inserire fra i reati a monte del riciclaggio anche l'Insider Trading e la manipolazione dei corsi, verrà esaminata dalla Camere federali alla vigilia dei Campionati mondiali di calcio oppure di evento sportivo di forza suggestiva equivalente. (continua)

Paolo Bernasconi

## **Cooperazione fiscale allargata**

### **Dal 2009 più collaborazione della Svizzera in caso di frode**

**In seguito all'integrazione nel diritto federale delle raccomandazioni antiriciclaggio dell'OCSE, migliorata l'assistenza alle procedure straniere e lo scambio d'informazioni tra la piazza bancaria elvetica e quella offshore**

Dal 2009 sarà allargata la cooperazione della Svizzera a favore delle procedure straniere per frode fiscale per effetto della legge appena dibattuta alle Camere federali che ha integrato nel diritto svizzero le Raccomandazioni antiriciclaggio dell' OCSE. Ma migliorerà anche lo scambio di informazioni fra la piazza bancaria svizzera e quelle offshore.

### **Nuove rogatorie in materia fiscale**

Mentre lo scambio di informazioni direttamente fra autorità fiscali deve superare gli scogli dei negoziati sulle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione, l' OCSE ha proceduto lungo una corsia privilegiata: fra le norme appena approvate figura anche la revisione della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale che ha previsto (art. 3 cpv. 3 seconda frase lett. b.) che le autorità penali svizzere, nell'interesse di un procedimento penale straniero promosso per

truffa aggravata, potranno concedere l'extradizione della persona perseguita o condannata, sequestrare e trasferire all'estero il provento del reato nonché i relativi mezzi di prova, compresi quelli protetti dal segreto bancario e dal segreto commerciale. Allo scopo di reperire il provento del reato e i mezzi di prova, le autorità svizzere applicheranno gli strumenti coercitivi disponibili che sono disponibili secondo la procedura penale svizzera nell'interesse di un procedimento penale svizzero, ossia, fra l'altro, la perquisizione degli uffici, il sequestro e la sorveglianza di conti bancarie l'interrogatorio di intermediari finanziari coinvolti come assicuratori, banchieri, gestori di patrimonio, nonché amministratori, procuratori o domiciliatari delle società di sede off-shore predilette per la consumazione delle truffe in materia fiscale.

È vero che già dal 1. gennaio 1983 le autorità svizzere potevano cooperare con le autorità straniere in favore di un procedimento per truffa in materia di tasse, dirette ed indirette, ma esclusivamente per la trasmissione di mezzi di prova, mentre ora si estende tale cooperazione anche all'extradizione delle persone e al sequestro ed alla trasmissione del provento di simili truffe tributarie purché siano aggravate per il fatto di essere commesse in banda e di perseguire ( ciò che non significa «conseguire») «importanti profitti». Sarà la giurisprudenza a stabilire in cifre l'importo che costituisce «profitto importante », essendo chiaro sin d'ora che il legislatore ha voluto escludere soltanto i reati bagatella.

In questo modo, il Parlamento svizzero ha esteso in favore di tutti i paesi del mondo la concessione già strappatagli dall' Unione Europea nell'ambito dell' Accordo bilaterale antifrode approvato dal Parlamento svizzero il 17 dicembre 2004, che appunto prevede di estendere la cooperazione, e non soltanto fra autorità giudiziarie ma anche fra autorità fiscali, anche al riciclaggio del provento del contrabbando commesso in modo professionale ed al riciclaggio della frode fiscale. Ci si potrà consolare guardando verso il Liechtenstein, che sta approvando proprio in questi mesi un analogo accordo che non riguarderà però soltanto, come per la Svizzera, la fiscalità indiretta bensì anche la fiscalità diretta.

Comunque, l' Accordo antifrode entrerà in vigore soltanto fra alcuni anni quando sarà stato ratificato anche dal Parlamento di tutti i ventisette paesi membri. Mentre la suddetta novità OCSE entrerà in vigore già il 1. gennaio 2009.

### **FIU Network**

FIU sta per Financial Intelligence Unit, designando gli uffici nazionali preposti alla raccolta delle informazioni antiriciclaggio, funzione che è attribuita, in Svizzera, all' Ufficio federale di comunicazione antiriciclaggio, destinatario di ca. 300/400 informazioni che annualmente gli vengono trasmesse obbligatoriamente da parte di intermediari finanziari svizzeri relativamente ad averi patrimoniali che risultano a posteriori contaminati. All' Ufficio di comunicazione dovranno d'ora innanzi essere indirizzate anche tutte le comunicazioni che vengono effettuate da parte di intermediari finanziari esercitando il diritto di comunicazione, ossia anche quando i sospetti sono insufficienti per procedere ad una comunicazione obbligatoria vera e propria. Anche gli undici Organismi di autodisciplina (OAD) sono tenuti a denunciare all' Ufficio di comunicazione i casi di contaminazione. Viene inoltre introdotto un sistema di scambio di informazioni fra l' Ufficio di comunicazione e le autorità di vigilanza antiriciclaggio, essendo intesa, prioritariamente, la FINMA, come autorità di vigilanza sulle assicurazioni, le banche e tutti gli altri intermediari finanziari, in modo da permettere a quest'ultima di avviare procedimenti di carattere disciplinare riguardanti la verifica della garanzia di attività irreprensibile da parte di amministratori, direttori ed azionisti determinanti. Mentre i procedimenti penali sottostanno, ovviamente, al principio in dubio pro reo, una recente sentenza del Tribunale amministrativo federale ha stabilito che questo principio non deve trovare applicazione nell'ambito dei suddetti procedimenti di carattere disciplinare. Infine, le nuove norme OCSE autorizzano l' Ufficio di comunicazione a comunicare dati personali alle FIU di altri paesi, così come già succede da parte di queste ultime: ho sotto gli occhi incarti in cui queste segnalazioni sono state effettuate, per esempio, da Singapore, dalle Bahamas, dall'Austria a favore dell' Ufficio Italiano Cambi (ora UIF / Unità di informazione finanziaria) permettendo così di scoprire e successivamente di sequestrare il provento di truffe e corruzioni.

Paolo Bernasconi